



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 24/11/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2004, n. 378

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - realizzazione di due parchi eolici - Comune di Torre S. Susanna (Br) - Prop. Ditta Nuova Energia.

L'anno 2004 addì 22 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7813 del 10.09.2003, la Ditta Nuova Energia - Via Dolce 84 bis - Galatina (Le) - trasmetteva la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di due parchi eolici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle località Pezzaviva e Canali, nel comune di Torre Santa Susanna (Br);
- con nota prot. n. 8037 del 18.09.2003 il Settore Ecologia invitava il Comune di Torre S. Susanna a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a comunicare se nel predetto periodo erano giunte osservazioni e/od opposizioni ed a trasmettere il parere di rito in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 2956 del 18.03.2004, il Dirigente Settore LL.PP. del comune di Torre Santa Susanna trasmetteva l'attestazione di affissione dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto dal 16.10.2003 al 14.11.2003 e comunicava che era pervenuta una osservazione in merito. Con la stessa nota comunicava altresì il parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto specificato;
- con nota prot. 3272 del 29.03.2004 il Settore Ecologia invitava la Ditta proponente ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni contenute nelle linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia approvate con delibera di G.R.n. 131 del 02.03.04;
- con nota acquisita al prot. n. 5895 del 03.06.2003, la Ditta istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 7224 del 13.07.2004 il Settore Ecologia richiedeva alla Ditta proponente delle integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;
- con nota datata 03.08.2004 la Ditta interessata trasmetteva le integrazioni richieste;

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni fornite dal proponente, si è rilevato che:

Il progetto consta della realizzazione di due parchi eolici, nelle località Pezzaviva e Canali, per un totale di 62 aerogeneratori e una potenza complessiva di 108.50 MW.

Località Pezzaviva:

- > Superficie: 2.615.000 mq
- > 43 aerogeneratori
- > Potenza complessiva: 75.25 MW

Località Canali:

- > Superficie: 737.255 mq
- > 19 aerogeneratori
- > Potenza complessiva: 33.25 MW

In riferimento ai chiarimenti e alle integrazioni richieste dall'Ufficio si è rilevato che:

- Sono stati richiesti dati sulla ventosità, tratti da una campagna anemometrica effettuata in situ, della durata di almeno 1 anno, dalla quale emerga un funzionamento minimo garantito di 300 giorni/anno; in relazione a tale richiesta quanto dichiarato nelle integrazioni è in palese contraddizione con quanto dichiarato nella "Relazione di compatibilità alle linee guida regionali" presentata in prima istanza e facente parte della documentazione acquisita agli atti. Sono stati comunque presentati dati anemometrici relativamente ai quali l'Amministratore unico della Nuova Energia ing. Fernando Apollonio, con nota acquisita al prot.9638 del 24.09.2004, ha dichiarato che "... sono stati raccolti con stazione fissa del tipo NRG 9200 Plus Logger, di altezza 40 m, per il periodo compreso tra Gennaio e Dicembre 2002 da società privata SA.IN S.r.L. che porta avanti attività di rilevamenti, valutazione, sviluppo e progettazione di impianti eolici. La postazione fissa era ubicata nel comune di Torre S.Susanna alla località "Pezzaviva" presso la tenuta dei F.lli Greco. Dai dati suddetti è stata ricavata una velocità media annua di 6,23 m/s riportata ad un'altezza di 67 m (altezza di installazione) con un periodo di funzionamento dell'aerogeneratore di 344 giorni..." Relativamente ai predetti dati l'ing. Apollonio ha espressamente richiesto "... il maggior riserbo e la non divulgazione..." degli stessi.

- Relativamente alla richiesta di una tavola che individui la viabilità interna a servizio dell'impianto, evidenziando il tracciato esistente e quello di nuova realizzazione, la stessa è stata fornita. Risultano assenti invece i percorsi che i mezzi faranno per trasportare in zona gli elementi da assemblare per la costruzione del parco. A tal proposito si dichiara che è stato effettuato uno studio logistico (assente) da cui non sono emersi problemi di sorta.

- Relativamente alla richiesta dei profili altimetrici e sezioni tipo riguardanti la viabilità modificata o di nuova realizzazione si è dichiarato che l'andamento altimetrico delle aree è suborizzontale e non esistono grandi problemi per pendenze o acclività da superare. Si fa riferimento alla tavola 6 (già presente nella prima documentazione visionata) che riporta due profili longitudinali di scarsa chiarezza (ordinate in scala inadeguata ad apprezzare visivamente le differenze di quota, assenza della traccia in pianta dei profili/sezione). In ogni caso è stata verificata con la banca dati dell'Ufficio la sostanziale suborizzontalità dell'area con delta di quota complessivi intorno ai 6 metri.

- Relativamente alla richiesta della carta delle interferenze visive, in cui sono cartografate le aree da cui è potenzialmente visibile l'impianto tenuto conto dell'orografia dei luoghi e dei punti di vista principali (strade, punti panoramici, centri abitati, ecc.) la tavola fornita è errata, in quanto si riferisce ad un altro

impianto (località Monteverde) che lo stesso proponente ha preesposto ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;

- Le elaborazioni tridimensionali sull'inserimento dei parchi eolici nel sito di progetto non sono state fornite;

- Relativamente alla richiesta delle analisi sugli impatti cumulativi sulla vegetazione dei due parchi eolici, in considerazione dell'attiguo parco in previsione nel comune di Oria, in località "Monteverde (citato nel documento di "Simulazione eolica" allegata alla relazione di compatibilità alle linee guida), allo studio delle migrazioni diurne e notturne ed indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della dimensione dei venti dominanti, come richiesto dalle Linee Guida per impianti aerogeneratori in numero maggiore di 15 e alle analisi sugli impatti cumulativi sull'avifauna e sui chiropteri, attesa l'attigua presenza del parco eolico previsto ad Oria e la notevole taglia dei due parchi in progetto (62 aerogeneratori) sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni già adottate atteso che l'area non presenta criticità specifiche accertate. Attese comunque le dimensioni dell'impianto oggetto di valutazione e il fatto che lo stesso proponente intende realizzare nel comune limitrofo di Oria un altro parco eolico, sarà opportuno richiedere un livello di approfondimento dell'analisi ben maggiore delle semplici dichiarazioni del progettista relativamente agli impatti cumulativi. Si fa inoltre riferimento al coinvolgimento di soggetti pubblici di cui si cita la documentazione in allegato (ma non è trasmessa) e di soggetti privati (associazioni ambientaliste locali) di cui non vi è traccia nella documentazione integrativa prodotta per cui si rinvia all'Amministrazione comunale di Torre S. Susanna la verifica di quanto affermato dai progettisti e dei pareri resi dalle predette associazioni ambientaliste locali.

- Relativamente alla richiesta di tavola in cui siano mappati altri impianti presenti in un intorno del sito di progetto, avente dimensione ragionevolmente estesa e laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima (sotto forma di area) indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi, non è stata prodotta una tavola specifica, ma le dichiarazioni rese si possono ritenere sufficienti.

- Relativamente alla richiesta di dati desunti da misurazioni fonometriche in situ, che quantifichino l'impatto acustico e l'alterazione del campo sonoro, anche in considerazione della esigua distanza dei due parchi dall'area urbana (solo 700 m), e della presenza, all'interno dell'area di progetto, di diverse costruzioni è stata prodotta una relazione acustica specifica;

- Non è stata prodotta una relazione tecnica specialistica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi;

- Non è stata prodotta una tavola che evidenzi eventuali presenze di manufatti e ripetitori, e contenga l'angolo solido di interferenza da evitare;

- Relativamente alla richiesta del calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in seguito a rottura e valutazione del rischio conseguente (presenza di strade ad alta percorrenza, luoghi di residenza, ecc.) sono stati prodotti calcoli e una serie di considerazioni, anche se non sono esplicitati i modelli di calcolo utilizzati. Permane la criticità della vicinanza delle torri alla SP 68.

- Sono state fornite, così come richieste, indicazioni sulla certificazione delle macchine che si intende installare;

- Sono state fornite le indicazioni richieste in merito alla posizione dell'elettrodotto in alta Tensione e della nuova cabina al punto di consegna ENEL;
- Sono stati richiesti dati grafici e fotografici riguardanti gli edifici localizzati nel sito e nelle aree adiacenti (che dalla cartografia presentata risultano collocati a meno di 300 m dalle turbine, ed in alcuni casi in adiacenza agli aerogeneratori), da cui si desuma la destinazione d'uso, e se essa sia stagionale o permanente durante l'arco dell'anno e atteso che non è possibile una valutazione caso per caso delle effettive destinazioni, si ritiene opportuno fornire una prescrizione di tutela.
- Sono stati richiesti dati digitali relativi a:
 - localizzazione delle pale
 - viabilità esistente
 - tratti di strade esistenti da adeguare
 - strade da realizzare
 - tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso, in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
 - rete elettrica esistente
 - cabine da realizzare

secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" al fine di una loro precisa collocazione geografica.

La documentazione digitale fornita non rispetta tutti gli standards richiesti nelle LG, tuttavia è stato possibile ricavare le informazioni principali circa l'ubicazione delle torri, lo sviluppo dei cavidotti e la viabilità interna;

- E' stato richiesto uno schema di convenzione tra il Soggetto Proponente, il Comune di Torre Santa Susanna ed i comuni limitrofi i cui confini sono a meno di 500 m da alcuni aerogeneratori proposti, con:
 - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;
 - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

SI E' RILEVATO CHE:

8 torri (51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62) sono a meno di 500 m dal confine con il Comune di San Pancrazio Salentino, in particolare due (54 e 60) sono praticamente "sul" confine, pertanto per quanto indicato nelle LG occorre coinvolgere negli oneri disciplinati dalla convenzione anche il comune limitrofo sul territorio del quale ricadono parte degli impatti ambientali connessi alla presenza dell'impianto.

11 torri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18, 19) sono a meno di 500 m dal confine con il Comune di Oria. Vale quanto detto per San Pancrazio Salentino. A tal proposito si rileva che il proponente ha presentato il progetto per un altro impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Oria.

4 torri (55, 56, 61, 62) sono a meno di 300 m dalla S.P. 68.

5 torri (25, 29, 30 31, 32) sono a meno di 1 Km dal centro abitato.

considerato che l'impianto presenta diverse criticità in relazione al mancato rispetto di alcuni requisiti previsti dalle Linee guida per la realizzazione di impianti colici in Puglia per alcune delle pale. Il proponente ha integrato le informazioni prodotte in prima istanza al fine di meglio precisare e giustificare le scelte progettuali adottate;

ciò stante, considerato che sulla base degli elaborati e delle attestazioni acquisite agli atti si è rilevata la permanenza del medesimo layout di progetto presentato in prima istanza, si ritiene di poter escludere l'intervento dall'applicazione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale alle seguenti condizioni:

sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;

sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti;

siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione). La fondazione sarà sepolta sotto terreno vegetale;

sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

attesa la vicinanza di alcune pale ad edifici esistenti e non essendo possibile una preventiva verifica puntuale caso per caso delle destinazioni d'uso effettive, si prescrive che l'installazione delle pale distanti meno di 300 m da edifici abitabili, con destinazione residenziale o produttiva, sia subordinata ad un preventivo impegno del proponente (con atto registrato ai sensi di legge) di ripristino dello status quo ante nel caso di contestazione per disturbi connessi al funzionamento delle pale per le attività insediate (residenziali e/o produttive che siano) alla data di installazione dell'impianto. Il comune di Torre Santa Susanna inoltre verificherà l'avvenuto coinvolgimento delle associazioni ambientaliste locali, così come dichiarato dal proponente;

Inoltre si prescrive che:

8 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62 distano meno di 500m dal confine con il Comune di San Pancrazio Salentino, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un apposito accordo con il predetto comune di San Pancrazio Salentino;

11 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18, 19 distano meno di 500m dal confine con il Comune di Oria, pertanto la loro installazione è subordinata alla definizione di un apposito accordo con il comune di Oria;

5 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 25, 29, 30 31, 32 distano meno di 1 Km dalle aree effettivamente edificate, come verificato dall'Ufficio. A tal proposito il proponente ha prodotto copia autenticata dello strumento urbanistico vigente da cui risulta che la distanza dal confine del centro abitato è superiore al limite indicato nelle Linee Guida.

Per l'evidente difformità tra previsioni edificatorie e stato di fatto riscontrato si ritiene di dover subordinare l'installazione delle cinque torri prima elencate ad una esplicita presa d'atto e verifica del Comune di Torre Santa Susanna che, nell'ambito delle proprie funzioni di gestione del territorio, valutando l'effettiva edificazione prodottasi, attesti l'assenza di motivi ostativi per la installazione delle predette torri verificando altresì quanto dichiarato dai consiglieri Epifani Baldassarre e Rodi Francesco con nota acquisita al prot. 10779 del 14.11.2003 del comune di Torre S. Susanna; la stessa verifica dovrà essere effettuata da parte dell'Amministrazione Comunale per la torre n. 41;

4 torri indicate nel layout agli atti con i numeri identificativi 55, 56, 61, 62 distano meno di 300m dalla S.P. 68. Al fine di confermare l'ipotesi progettuale il proponente ha prodotto apposita relazione dalla quale si evince un flusso di traffico ridotto, e il calcolo della gittata massima in caso di rottura che nelle ipotesi fatte conduce ad un valore di 140 m. In parziale accoglimento delle motivazioni addotte si ritiene di poter assentire l'installazione delle torri 55 e 56, che in ogni caso distano più di 200 m dalla strada, mentre si conferma il divieto per le torri 61 (a circa 130 m) e 62 (a circa 170 m).

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98; Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco colico da n. 62 aerogeneratori, per una potenza complessiva di punta di 108.50 MW nel Comune di Torre Santa Susanna (BR), proposto dalla Nuova Energia - Via Dolce 84 bis - Galatina (Le), escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
